



10 FEB. 2015

Oggetto:

assemblea
sindacale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 20388/2008

Cron. *2548*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/11/2014
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20388-2008 proposto da:

E - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI C.F.
 X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO (STUDIO TOFFOLETTO - DE LUCA TAMAJO), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2014


3411

- *ricorrente* -

contro

F - C c.f. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

ESSENTE IN REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL - ESSENTE IN REGISTRAZIONE



in ROMA, VIALE SICILIA N. 50, presso lo studio
dell'avvocato NAPOLITANO L., rappresentata e difesa
dall'avvocato ANTONIO GIASI, giusta delega in fatti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3979/2007 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2007 R.G.N.
3850/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito l'Avvocato FONTANA GIORGIO per delega verbale
RAFFALE DE LUCA TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Udienza del 12.11.2014, causa n.9

R.G. 201388/08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fiom CGIL proponeva ricorso per comportamento antisindacale ex art. 28 L. n. 300/70 nei confronti della E s.p.a. per avere tale società rifiutato la richiesta avanzata dalla F di convocazione di un'assemblea retribuita motivata per l'esaurimento delle tre ore spettanti alle OOSS stipulanti l'Accordo interconfederale del 20.12.1993 istitutivo delle RSU. Il sindacato evidenziava che il limite ex art. 20 L. n. 300/70 definiva esclusivamente lo specifico limite di disponibilità per il singolo lavoratore gratuito nell'accesso alle assemblee e che l'accordo del 1993 non poteva derogare a tale principio. Si costituiva l'E contestando la fondatezza del ricorso. Il giudice rigettava il ricorso per carenza di interesse. Su opposizione della F il Giudice di prime cure rigettava la domanda nel merito. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7.8.2007, accoglieva in parte l'appello della F e dichiarava antisindacale il comportamento aziendale consistito nel non aver accolto la richiesta di assemblea della F del 2.7.2003. Per la Corte di appello, posto che era pacifico in punto di fatto che le tre organizzazioni stipulanti avevano già richiesto un'ora di assemblea per ciascuna, l'interpretazione preferibile dell'Accordo del 20.12.1993 era nel senso di non impedire a nessuna organizzazione sindacale di chiedere l'assemblea e conseguentemente non si poteva frazionare il limite di tre ore per tutte le organizzazioni stipulanti con il risultato di andare sotto la durata di un'ora nel caso di plurime organizzazioni. Pertanto si doveva attribuire a ciascuna organizzazione il potere di chiedere un numero di ore sino al monte ore previsto. Questa interpretazione era la più coerente con l'art. 20 dello Statuto che vuole assicurare ad ogni sindacato uno strumento per verificare il consenso alla politica intrapresa in azienda. Il diritto del lavoratore di cui all'art. 20 era pacificamente indisponibile e quindi non limitabile da parte della contrattazione collettiva. Sussisteva l'interesse alla decisione di merito in ordine la dedotto comportamento antisindacale in quanto la questione non era stata risolta definitivamente e il sindacato ricorrente aveva ancora una *chance* di poter convocare un'assemblea entro l'anno.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la E con un motivo, corredato da memoria illustrativa; resiste controparte con controricorso.

Motivi della decisione

Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 parte prima, comma cinque dell' Accordo interconfederale 20.12.1993; la violazione dell'art. 20 L. n. 300/1970; la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché il vizio di motivazione per illogicità,



contraddittorieta ed omessa motivazione. La Corte di appello aveva offerto un'interpretazione dell'art. 4, comma cinque, dell'Accordo del 20.12.1993 contraria alla lettera ed alla *ratio* della disposizione contrattuale violando i canoni ermeneutici di interpretazione dei negozi giuridici.

Il motivo appare fondato. La questione dell'interpretazione dell'art. 4 dell'Accordo interconfederale del 20.12.1993 è stata ormai risolta da una giurisprudenza consolidata di questa Corte che qui si richiama condividendo questa Collegio pienamente l'indirizzo della Suprema Corte in materia. La Corte nella prima sentenza del 16596/2009 ha affermato il principio secondo il quale "in tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, il limite temporale di dieci ore annue retribuite, previsto dall'art. 20, primo comma, della legge n. 300 del 1970 con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalità dei lavoratori dell'unità produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva) abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale. Né tale disciplina contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, tutela sindacale e tutela dei lavoratori, non avendo essa ad oggetto il diritto all'assemblea in sé, ma quello all'assemblea retribuita, e dovendosi giustapporre a tali principi quelli della tutela della proprietà e del diritto di impresa." (cass. n. 16596/2009); tale orientamento è stato ribadito dalla decisione n. 17217/2010. La prima decisione ha più dettagliatamente affermato che "Il dato testuale: la L. n. 300 del 1970, art. 20, comma 1, dispone che i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, "nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva".... Il comma 2 dispone che le riunioni, le quali possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. La norma espressamente conferma il criterio della prevenzione nelle convocazioni, talché l'inconveniente segnalato dalla ricorrente (la più sollecita delle RSA nel convocare le assemblee sottrae il tempo alle concorrenti) dovrà essere risolto in via diretta, o mediante accordi intersindacali o mediante una ripartizione concordata. Vale la pena di sottolineare che le assemblee, per loro natura, debbono riguardare la generalità dei lavoratori dell'unità produttiva o gruppi di essi (ad esempio, un'assemblea per il settore della produzione ed altra per il settore commerciale), talché il monte ore retribuite va riferito alla generalità dei lavoratori, destinatari dell'invito all'assemblea, ovvero ai gruppi cui l'assemblea si riferisce. Il comma 2 fornisce quindi la chiave interpretativa del comma 1, nel senso che l'assemblea deve riguardare una collettività di lavoratori e non il singolo, con la conseguenza che il monte ore va riferito al gruppo di lavoratori che sono stati convocati, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore partecipi o meno all'assemblea in questione. Il comma 4 del ridetto art. 20 dispone ancora che ulteriori modalità per l'esercizio del diritto possono essere stabilite nei contratti di lavoro, anche aziendali. È quanto avvenuto con l'accordo interconfederale



20.12.1993, il quale ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle rappresentanze sindacali unitarie, mentre le ulteriori tre ore vengono riservate, singolarmente o congiuntamente, ai sindacati stipulanti del C applicato nell'unità produttiva. Vero è che l'accordo menziona le dieci ore come spettanti a ciascun lavoratore, ma tale dicitura non sembra risolvere il problema a monte, vale a dire se il diritto di assemblea retribuita venga consumato con la partecipazione effettiva o con la mera possibilità di partecipazione. Vale la pena a questo punto di farsi carico della tesi ulteriormente prospettata dalla ricorrente: il monte di tre ore sarebbe attribuito ad ogni organizzazione stipulante, con il risultato che le ore diverrebbero, poniamo, nove se le Organizzazioni Sindacali stipulanti sono tre, dodici se esse sono quattro, quindici se le Organizzazioni Sindacali sono cinque e così via. Una siffatta interpretazione, che a tacer d'altro sembra configgere con il testo stesso dell'accordo (diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro per tre delle dieci ore annue retribuite), è stata disattesa dalla Corte di Appello con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Non è possibile un riesame diretto dell'interpretazione effettuata dal giudice di merito in ragione della data di pubblicazione della sentenza di appello: 24.11.2005. Secondo motivo: l'assurdità delle conseguenze pratiche. Se in un'impresa, ovvero in uno stabilimento o unità produttiva di un'azienda, vengono indette assemblee sindacali a ripetizione, alle quali partecipa una minima percentuale dei lavoratori aventi diritto, il monte ore di assemblee retribuite non sarebbe consumato finché l'ultimo lavoratore, partecipante in concreto all'assemblea, non avesse esaurito le dieci ore. Quanto dire che nell'unità produttiva potrebbe essere tenuta una continua assemblea, con pregiudizio dell'attività di impresa. Ma dirimente appare anche l'argomentazione proposta in memoria integrativa dalla DS : il datore di lavoro non ha il potere di controllare se e quali lavoratori partecipino ad una determinata assemblea (Cass. 17.5.1985 n. 3038, Cass. 7.5.2000 n. 6442) e quindi non sarebbe in pratica possibile stabilire quando l'ultimo lavoratore abbia esaurito il monte ore a lui destinato. Le considerazioni che precedono valgono a far ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, dovendosi fare riferimento non al diritto di assemblea in sé, ma solo all'assemblea retribuita e non sottacendosi che ai principi di ragionevolezza, uguaglianza, dignità personale, tutela del lavoro, libertà sindacale vanno giustapposti altri principi quali la tutela della proprietà ed il diritto di impresa. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1367 c.c., per non avere la Corte di Appello esattamente colto il significato della parola singolarmente in relazione al limite delle tre ore. Motivo infondato per le considerazioni svolte a proposito del primo motivo e comunque inidoneo a scalfire la ragionevolezza dell'interpretazione della Corte di Appello, la quale ha valorizzato l'alternativa singolarmente o congiuntamente sempre riferita al limite delle tre ore annue retribuite. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 20 nella parte in cui stabilisce l'ordine di precedenza tra le varie RSA. Le comunicazioni debbono avere per oggetto assemblee già convocate e non la mera intenzione di tenere un'assemblea. Il motivo è infondato. Il criterio della prevenzione è espressamente previsto dall'art. 20 citato. Quanto alle concrete modalità di convocazione dell'assemblea, trattasi di questione di fatto che la Corte di Appello ha risolto dando atto che il rifiuto della convenuta di consentire un'ulteriore assemblea retribuita era stato motivato con l'esaurimento delle tre ore a causa di precedenti convocazioni da parte della F C della



U e della stessa F C . L'ordine di precedenza, quindi, è stabilito sulla base del dato oggettivo della comunicazione al datore di lavoro e della effettiva convocazione dell'assemblea.".

Ritiene la Corte di non dover aggiungere altre considerazioni a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, se non ulteriormente sottolineare che la tesi accolta dalla Corte di appello porta ad una moltiplicazione delle ore consentite di assemblea in caso di più OOSS stipulanti che è in stridente contrasto con la scopo della norma di cui all'art. 4 di stabilire un "limite" al diritto di assemblea che va- secondo criteri di razionalità ed equità- temperato con altri diritti fondamentali e che il criterio della prevenzione è a sua volta del tutto razionale per ripartire tra le varie OOSS il monte ore reso disponibile dalla norma contrattuale.

Si deve quindi accogliere il proposto ricorso, cassare la sentenza impugnata, e- decidendo nel merito non necessitando la controversia ulteriori approfondimenti istruttori- rigettare la domanda proposta.

Essendosi la richiamata giurisprudenza di questa Corte consolidata in periodo successivo alla sentenza impugnata (dopo decisioni diverse tra loro nelle sedi di merito) sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.11.2014

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe Bronzini)

Giuseppe Bronzini est.

Il Presidente

Roberto

Il Funzionario Giudiziaro
Virgilio PALAGGI
Repositato in Cancelleria
oggi, 10 FEB. 2015



Il Funzionario C.R. S. S. S.
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi